

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10649 del 05/08/2019

Proposta n. 13812 del 02/08/2019

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto esistente per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R13/R4)", Comune di Cassino (FR), località Via Casilina Sud, SS6 Km 141,700 Proponente: Società FORMISANO FERRO srl Registro elenco progetti n. 37/2018

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto esistente per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R13/R4)", Comune di Cassino (FR), località Via Casilina Sud, SS6 Km 141,700

Proponente: Società FORMISANO FERRO srl
Registro elenco progetti n. 37/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

Vista l'istanza pervenuta in data 05/07/2018, acquisita con il prot.n. 405466 del 05/07/2018, con la quale la proponente Società FORMISANO FERRO srl ha depositato all'Area V.I.A. il progetto "Impianto esistente per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R13/R4)", Comune di Cassino (FR), località Via Casilina Sud, SS6 Km 141,700, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

per il quadro progettuale:

- il progetto riguarda un impianto esistente, autorizzato in procedura semplificata, che svolge attività messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi per un totale di 149650 t/anno (90.200 t/a in R4 e 59.650 t/a in R13);
- il proponente evidenzia che l'istanza riguarda un adeguamento normativo e dichiara che non saranno apportate modifiche impiantistico - infrastrutturali o gestionali dello stato di fatto;
- l'attività svolta consiste nel recupero di materia tramite pressatura e cesoiatrice o tramite cernita manuale con verifica delle caratteristiche richieste dalla normativa vigente per l'End of Waste e recupero;
- l'area di impianto è perimetralmente delimitata da muro di recinzione con l'accesso che avviene attraverso due cancelli carrabili posizionati uno sulla viabilità principale (via Casilina) ed uno su strada di diramazione verso l'interno denominata via Polledrera;
- l'area risulta dotata di adeguata recinzione, il piazzale di lavorazione risulta impermeabilizzato con sistema di trattamento delle acque reflue, l'impianto risulta dotato di sistemi per la riduzione delle polveri diffuse, utilizza impianti e macchinari con tecnologia che riduce la produzione di rumore e di vibrazioni, svolger attività di controllo radiometrico dei rifiuti metallici in ingresso;
- l'analisi del traffico indotto dall'esistente attività ha stimato 15 autovetture in ingresso e 15 in uscita, 40 autotreni in ingresso e 40 in uscita per un totale di 110 veicoli giornalieri;

per quanto concerne quadro programmatico:

- P.R.G.: la destinazione urbanistica riportata nel CDU è zona artigianale D1;
- le norme di attuazione riportate nel CDU non menzionano la possibilità di gestire e trattare rifiuti;
- per quanto concerne il PTPR, secondo la Tavola A l'impianto ricade parte nel "Paesaggio degli insediamenti urbani", secondo la Tavola B parte dell'area di impianto interferisce con la fascia di rispetto di aree di interesse archeologico già individuate art.13 co 3 lett. a) L.R 24/98;
- secondo il P.R.Q.A., il Comune di Cassino, secondo la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016, ricade sia nella classificazione complessiva che per il particolare in classe I, dove uno o più indicatori di legge risultano superiori ai valori limite;
- secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti l'impianto presenta:
 - o fattore di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali in quanto presenta l'assenza di idonea distanza dall'edificato urbano, in particolare sono presenti abitazioni nei dintorni dell'area di progetto, con case sparse anche a meno di 100 m;
 - o fattore escludente per gli aspetti territoriali in quanto l'impianto sono presenti edifici sensibili, aree per il tempo libero (luogo di culto), impianti sportivi a distanza minima;
 - o fattore escludente per gli aspetti ambientali in quanto parte dell'area dell'impianto interferisce con la fascia di rispetto di un'area di interesse archeologico;

con riferimento all'esistenza di vincoli interessanti l'area di progetto:

- il Certificato di Destinazione Urbanistica (prot.n. 26387 del 09/05/2018) evidenzia la non sussistenza di usi civici, ma non menziona l'assenza di ulteriori vincoli, inoltre riporta: "... il presente certificato viene rilasciato ai soli fini urbanistici, sono quindi escluse verifiche sull'esistenza di vincoli stabiliti da leggi vigenti";
- non è stato allegato alla documentazione progettuale uno stralcio cartografico del P.T.P., pertanto non è stato possibile effettuare una verifica sulla presenza o meno di vincoli antecedenti al P.T.P.R.;
- il proponente ha comunque trasmesso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove dichiara "che l'intera area in cui la suddetta società ha sede ed esercita la propria attività non risulta interessata da vincoli ambientali, paesistici, usi civici e da altro tipo di vincolo, come si evince dagli stralci del PRG e del PTPR vigenti allegati alla presente dichiarazione asseverata";
- anche dalla concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Cassino con prot.n. 30218 del 9/11/2002 risulterebbe che la "istanza di sanatoria non ricade nei vincoli di cui all'art. 33 della citata legge 47/85";

per il quadro ambientale

- la sorgente principale delle emissioni diffuse e di rumore riguarda la gestione e la movimentazione del materiale sul piazzale nonché il traffico di mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto;
- riguardo all'impatto sulla salute pubblica, le misure gestionali e di mitigazione adottate attenuano, secondo il proponente, il livello di insalubrità associato alla tipologia di attività;
- l'impianto risulta rispettare i valori imposti dalla normativa per quanto concerne il clima acustico, l'impianto è autorizzato allo scarico delle acque reflue in fossa IMHOFF e vasca di decantazione a tenuta con dispersione per sub-irrigazione ed allo scarico delle acque reflue di prima pioggia;
- per quanto concerne il rumore, la relazione di impatto acustico, ha evidenziato il rispetto del valore limite assoluto di immissione, con i valori ottenuti che attestano il non superamento del valore limite ed il rispetto del valore limite differenziale; condizione favorita anche dalla mitigazione esercitata dal muro di recinzione di altezza media di 2,5 metri costruito lungo il perimetro dell'impianto;
- il proponente non ha fornito un'analisi dettagliata sull'emissione di polveri diffuse provenienti dall'attività svolta, ancorchè presenti case sparse a meno di 100 metri dal perimetro esterno dell'area dell'impianto;

parere Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Regione Lazio

- l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (Con prot.n. 420625-2018) ha evidenziato quanto segue:
 - o inquadramento paesaggistico:
 - "qualora confermato che la proposta in esame non modifichi lo stato dei luoghi e che l'impianto esistente sia stato realizzato legittimamente, sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico, il progetto rientra tra gli "Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" in quanto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria per interventi che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici";
 - "il Comune dovrà verificare la legittimità, urbanistica e paesaggistica, degli immobili esistenti e qualora venisse riscontrato che il progetto comporti la realizzazione di opere che modifichino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici, l'istante dovrà chiedere il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs.vo 42/2004";
- inquadramento urbanistico - Consorzio A.S.I.:
 - "Tale ambito d'intervento è normato dal Piano Regolatore Territoriale A.S.I., pertanto, l'espressione del parere urbanistico di competenza, per la fattibilità del

progetto presentato, è di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, in quanto le disposizioni del piano di settore prevalgono sulle disposizioni del Piano regolatore Generale del Comune”;

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A. condizionata dalla Verifica di ottemperanza prevista

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di esprimere pronuncia esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto “Impianto esistente per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R13/R4)”, Comune di Cassino (FR), località Via Casilina Sud, SS6 Km 141,700, proponente FORMISANO FERRO srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che la pronuncia di esclusione potrà avere efficacia a seguito dell’espletamento della Verifica di ottemperanza evidenziata nella istruttoria tecnico-amministrativa;

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Cassino, alla Provincia di Frosinone e all’Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini